

ANNUALITA' 2021



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto n° 49 del 16 febbraio 2018: "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



Città Metropolitana di Messina

III Direzione – Viabilità Metropolitana

SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

Progetto dei lavori di Manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo la S.P. 11 del Secondo Ufficio Viabilità (Annualità 2021).

COD: 03597.19.ME

C.U.P: B27H18003880001

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

SCHEMA CONTRATTO



Progettisti:

Geom. Giovanni PINTO

Geom. Pasquale CHIAIA

Ing. Pasquale CHIAIA



Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Giovanni LENTINI

Data

Aprile 2021

Il Dirigente:

Ing. Armando CAPPADONIA

Tav. 08

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LA S.P. 11 DEL SECONDO UFFICIO VIABILITÀ (ANNUALITÀ 2021) - COD: 03597.19.ME - C.U.P: B27H18003880001

TRA

Il Soggetto Attuatore per la realizzazione dei progetti previsti ed inseriti nel piano di finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città’ Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Sardegna e Sicilia, nominato dal Sindaco della Città Metropolitana di Messina, nella persona del Segretario Generale della stessa Città Metropolitana, Avv. Maria Angela Caponetti n.q. e/o del Dirigente della Direzione Viabilità, quale *Responsabile Unico* per il monitoraggio e la verifica dei risultati, o loro eventuale delegato con successivo atto, avente sede in Messina, Corso Cavour, Palazzo dei Leoni – 98122 (CF 80002760835) - in seguito indicato anche come “Soggetto Attuatore” o “Committente”

E

_____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, _____ in qualità di _____ dell’impresa _____ con sede in _____, via _____, _____

codice fiscale _____ e partita IVA _____,

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese

costituito con atto notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____ in

data _____, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____

con sede in _____, via _____,
_____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

2- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

3- impresa _____ con

sede in _____, via _____, _____; codice
fiscale _____ e partita IVA _____;

4- impresa _____ con sede in

_____, via _____, _____; codice fiscale
_____ e partita IVA _____;

nonché l'impresa () _____ con sede in _____, via
_____, _____; codice fiscale _____ e

partita IVA _____, cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del
regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto
denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO:

- Con Determina Dirigenziale n. _____ del _____ 2021 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori dell'intervento in questione per un importo dei lavori da appaltare di euro
730.945,52 (EURO Settecentotrentamilanovecentoquaratacinque/52), di cui euro 699.865,84
oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 31.079,68 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla
stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che, all'esito della procedura di gara espletata, l'appaltatore, che ha offerto un ribasso

percentuale sui lavori del _____ %, è risultato aggiudicatario dell'appalto;

- che, pertanto, il Soggetto Attuatore con nota prot. _____ del _____ 2021, ha dato comunicazione all'aggiudicataria provvisoria dell'appalto in oggetto;

- che l'Appaltatore, nei termini richiesti dalla lettera di invito, ha presentato tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

- che il Soggetto Attuatore ha provveduto a verificare la completezza e la correttezza della documentazione predetta;

- che all'esito di tale verifica l'aggiudicataria è risultata in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dalla stessa e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il Soggetto Attuatore con Determina Dirigenziale n. _____ del _____

_____ 201_ ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto dandone comunicazione all'aggiudicataria con nota prot. _____ del _____ 2021;

- che l'Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendo accertato la qualità del progetto la correttezza delle soluzioni prescelte dal o dai progettisti, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dare eseguiti tutti i lavori a regola d'arte;

- che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

il presente contratto può essere sottoscritto in deroga a quanto previsto dall'art. 32 - comma 9 D. Lgs. 50/2016 prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione in considerazione delle ragioni di particolare urgenza poste a fondamento della procedura così come sancito dagli atti sopra citati;

- il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio delle comunicazioni antimafia, di cui al D.Lgs 159/2011, da parte della Prefettura competente per territorio dell'aggiudicataria e, comunque, su dichiarazione resa dall'Appaltatore.

- che si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione di apposito contratto disciplinante l'esecuzione dell'intervento citato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati, anche se non materialmente presenti, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto

1. il Soggetto Attuatore affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Nuovo Codice dei contratti»).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____;
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____.

Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Soggetto Attuatore con il verbale di consegna delle aree.

ARTICOLO 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____
(diconsi euro _____) di cui:
- a) euro _____ per lavori veri e propri;
- b) euro _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Nuovo Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2 del Capitolato Speciale di Appalto, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 4 - Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 5- Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « _____ », è/sono autorizzato/i

a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto

dell'appaltatore, i___ signor___

autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al

seguente codice IBAN: IT___ - ___ - ___ - ___ - ___ acceso

presso _____, ovvero su altro conto

bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei

soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto

stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i

lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e

deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e

morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del

contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la

presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato

del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione

appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 6 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 210 (Duecentodieci)

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo quanto

normato dal Capo III del Capitolato Speciale di appalto.

ARTICOLO 7 - Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste all'art.18 e segg. del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 8 - Sospensioni e riprese dei lavori.

Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dall'art.16 e 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 9 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capo 12 del capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

i) adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. 81/2008 (oneri di sicurezza aziendali) di cui la quota di incidenza sul totale delle spese generali (ai fini dell'art. 95, comma 10, del

	Nuovo Codice dei contratti) indicata dall'Impresa in sede di gara e ritenuta congrua ammonta	
	ad €. 13.559,33 (euro Tredicimilacinquecentocinquantanove/33).	
	3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di	
	osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
	4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,	
	abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle	
	opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico	
	avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione	
	specifiche delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri	
	soggetti operanti nel cantiere.	
	5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica	
	e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del	
	direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave	
	negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla	
	negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o	
	nell'impiego dei materiali.	
	6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 32.	
	ARTICOLO 10 - Contabilità dei lavori	
	1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
	2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure	
	rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le	
	modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è	
	determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto	
	del ribasso contrattuale.	
	3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro	

è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. I costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ARTICOLO 11 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni (variazione del prezzo superiore al 10%), il 4° capoverso dell'articolo 106, comma1, lettera a) del Nuovo Codice dei contratti.

ARTICOLO 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate Capo VII del Capitolato Speciale di

Appalto.

ARTICOLO 13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Nuovo Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Nuovo Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui al 2° capoverso del 5° comma dell'articolo 30 del Nuovo Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro _____/___, così come previsto all'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi del 1° capoverso del 5° comma dell'articolo 30 del Nuovo Codice dei contratti per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e

all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del Nuovo Codice dei contratti, dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per un biennio dalla data di emissione del certificato di collaudo, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione

del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ARTICOLO 14 - Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15 - Regolare esecuzione e collaudo.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 16 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Nuovo Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e

direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di

lotta alla delinquenza mafiosa;

h) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
--

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore,
da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma,
raccomandata A/R). In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad
escutere la cauzione di cui al successivo articolo 22, salva comunque la facoltà del Soggetto
Attuatore medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 17 - Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15%
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non
manifesta infondatezza delle riserve(siano pertinenti e non imputabili ad aspetti progettuali
che sono stati oggetto di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del Nuovo
Codice dei contratti ma per effetto di circostanze sopravvenute, non rilevabili in sede di
partecipazione all'appalto), promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve
iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

2. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione del D.L.
dell'esistenza delle riserve, acquisita la relazione riservata dello stesso e, ove costituito,
dell'organo di collaudo può richiedere alla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC (art. 210
Nuovo Codice dei contratti) l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza
specificata in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il
soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto

incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. L'esperto, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla nomina la proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dallo stesso entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori al RUP delle riserve.

3. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Nuovo Codice dei contratti. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal Soggetto attuatore, sentito il responsabile unico del procedimento.

5. Se è costituito il Collegio consultivo tecnico (art.207 del Nuovo Codice dei contratti) le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al Collegio. Se le parti accettano la soluzione offerta dal Collegio, l'atto contenente la proposta di soluzione costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto e vale come transazione.

6. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del Nuovo Codice dei contratti.

7. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del Nuovo Codice dei contratti l'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate le

disposizioni di cui ai successivi commi 8 e 9.

8. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.

9. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 30 comma 3 e 105, commi 4, 9 e 10, e 131 del Nuovo Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 30 comma 3, 5 e 6 del Nuovo Codice dei contratti e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di Regolarità Contributiva in data _____

numero _____.

ARTICOLO 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 8 del capitolato Speciale di appalto.

ARTICOLO 20 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base

alla comunicazione antimafia/all'informazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero _____, *(fino all'attivazione della Banca*

dati e comunque fino al termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs.

n. 159 del 2011) acquisita dalla prefettura di _____ in data _____,

numero _____, ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159

del 2011 *(dopo l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui*

all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita mediante la

consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità

di contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 21 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Nuovo

Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste

dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, comma 2, del Nuovo Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 22 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante _____ () numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ () per l'importo di euro _____ pari al _____ () per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 23 - Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato **(o si obbliga a stipulare)** a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (_____).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 24 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) Le Dichiarazioni rese dall'appaltatore in fase di gara, comprensive di Offerta economica e la Dichiarazione di subappalto;
- b) il Capitolato Speciale d'appalto;
- c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;
- d) i piani di sicurezza previsti di cui all'articolo previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e) il cronoprogramma;
- f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;
- g) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a), b), c) ed e) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto si intendono qui integralmente riportati anche se non

materialmente allegati, e sono conservati presso la Stazione appaltante.

ARTICOLO 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Nuovo Codice dei contratti ed i relativi provvedimenti attuativi previsti.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e ss.mm.ii.

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti anche al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 237 del D.P.R. n. 207 del 2010 (*Fino all'entrata in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previsto all'art. 102 comma 8° del Nuovo Codice dei contratti*).

ARTICOLO 26 - Recesso

Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

ARTICOLO 27 - Clausola di Manleva

L'Appaltatore terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli eventuali danni che

possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 28 - Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Soggetto Attuatore e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del il Soggetto Attuatore e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

ARTICOLO 29 - Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Soggetto Attuatore

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Soggetto Attuatore in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Soggetto Attuatore stesso.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Soggetto Attuatore da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 30 - Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

ARTICOLO 31 - Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore nomina Responsabile di contratto il _____ al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

L'Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto il Signor _____.

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.

Articolo 32 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Messina, _____

L'impresa affidataria

Il Soggetto Attuatore

Il legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione

	e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:	
	2: Oggetto del Contratto	
	3: Ammontare del contratto	
	6: Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
	7: Penale per i ritardi	
	8: Sospensioni e riprese dei lavori	
	9: Oneri a carico dell'appaltatore	
	10: Contabilità dei lavori	
	11: Invariabilità del corrispettivo	
	12: Variazioni al progetto e al corrispettivo	
	13: Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	
	14: Ritardo nei pagamenti	
	15: Regolare esecuzione e collaudo.	
	16: Risoluzione del contratto	
	17: Controversie	
	18: Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	
	19: Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
	20: Adempimenti in materia antimafia e in materia penale	
	21: Subappalto	
	22: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	
	23: Obblighi assicurativi	
	24: Documenti che fanno parte del contratto	
	25: Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
	26: Recesso	
	27: Clausola di Manleva	

[illegible]